

Il trattamento dei dati sensibili nella scuola e i diritti del sindacato *settembre 2006*

Il trattamento dei dati personali è stato introdotto a scuola con il D.L.vo 196/2003.

Il trattamento dei dati è diverso a seconda che si tratti di dati comuni o dati sensibili.

La legge infatti li suddivide in:

1. dati comuni (abitazione, sede, ecc);
2. dati identificativi (anagrafici);
3. dati sensibili (dati personali idonei a rivelare l'origine razziale, le convinzioni religiose filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religiosi, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale);
4. dati giudiziari (casellario giudiziale, sanzioni amministrative ecc).

I dati comuni ed identificativi e sono necessariamente a disposizione della scuola per il trattamento anche a beneficio degli interessati (scadenze, notifiche di provvedimenti, comunicazioni di servizio). Il dirigente scolastico per trattare questo tipo di dati non ha bisogno dell'autorizzazione dell'interessato perché la riceve direttamente dal Garante della Privacy con un provvedimento di carattere generale, pubblicato sulla G.U., diretto a tutti i datori di lavoro.

I dati oggetto di relazioni sindacali (art. 6 CCNL 2002) sono dati comuni (nominativi, retribuzioni), quindi sono nella disponibilità di trattamento da parte della scuola.

Ne consegue che il loro utilizzo e consegna alle organizzazioni sindacali rientra fra i dati necessariamente autorizzati dai soggetti interessati secondo le norme previste dalla legge sulla privacy.

Anzi è proprio la legge sulla privacy che consente un'utilizzazione mirata dei dati per gli scopi dell'istituto. In questo caso scopo dell'istituto è il perseguimento di buone relazioni sindacali a tutela dei lavoratori e dei soggetti interessati come ha recentemente affermato il tribunale di Camerino con sentenza n. 165/4 del 9.1.2006.

Di conseguenza il Dirigente Scolastico che in base all'art. 6 del Ccnl è tenuto all'informativa alla RSU circa i nominativi e le cifre corrisposte trova nella legge sulla privacy anche una tutela personale.